

## **ACCORDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLA CIG IN DEROGA PER AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO (commercio, turismo, servizi)**

In data 29 Dicembre 2012, presso la sede dell'Unione Regionale Confcommercio del Veneto, in Mestre, via Don Tosatto, 59

Si sono incontrate

Confcommercio Veneto rappresentata dal Presidente Massimo Zanon, con la partecipazione del Segretario Generale Eugenio Gattolin

Confturismo Veneto rappresentata dal Presidente Marco Michielli, con la partecipazione del Coordinatore Nicola Sartorello

E


Filcams Cgil nella persona di Adriano Filice

Fisascat Cisl nelle persone di Maurizia Rizzo

Uiltucs Uil nella persona di Luigino Boscaro

Le parti, premesso che:

1. in data 25 giugno 2009 le parti sociali Confcommercio Veneto, Confturismo Veneto e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del terziario (commercio, servizi e turismo), considerata l'estensione della CIG in deroga anche ai settori da esse rappresentati (accordo quadro Regione Veneto del 05 febbraio 2009 e successivi) hanno sottoscritto un accordo per regolare l'accesso a tale ammortizzatore da parte delle aziende del settore;
2. anche per il 2013 la Regione Veneto ha previsto la possibilità di ricorrere alla Cig in deroga per la gestione di crisi aziendali (accordo quadro 28 Dicembre 2012);
3. le linee guida affidano anche ad appositi accordi sindacali di livello regionale la definizione delle procedure per il ricorso alla Cig in deroga;
4. la legge n 92/2012 è intervenuta a modificare in maniera profonda la materia degli ammortizzatori sociali.
5. le parti stanno valutando possibili forme di integrazione tra l'intervento pubblico e quello della bilateralità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 92/2012 e condizionate alle disposizioni che devono essere emanate a livello amministrativo;
6. che le parti, considerata la delicatissima situazione di crisi, intendono attivare, per le aziende dei settori rappresentati che ne richiedano l'utilizzo, la cig in deroga;
7. le parti concordano che ai fini della semplificazione e a garanzia della rappresentanza, oltre alle sedi delle parti sociali, la sede dell'ente bilaterale è comunque ritenuta opportuna per l'espletamento della consultazione sindacale per il ricorso alla cig in deroga;



tutto ciò premesso,

le parti concordano quanto segue:


- a) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- b) in caso di crisi l'azienda, prima di ricorrere alla Cig in deroga, deve procedere alla consultazione sindacale con le parti sociali firmatarie del presente accordo e con le rsa/rsu qualora presenti in azienda, tramite le loro rappresentanze territoriali, mediante comunicazione alle stesse e alla segreteria dell'Ente Bilaterale;
- c) la comunicazione avverrà esclusivamente sul modello allegato al presente accordo; (all 1)
- d) le OO.SS. richiedono l'incontro per la consultazione sindacale informandone le parti (via fax, mail o racc. r.r.) di norma entro 7 gg dal ricevimento della comunicazione di cui alla lett b)
- e) la fase di consultazione sindacale avverrà, alla presenza dell'azienda nella figura del rappresentante legale dell'azienda o di soggetto appositamente delegato da questi, delle OO.SS., congiuntamente o disgiuntamente e dell'associazione datoriale firmatarie del presente accordo, nella loro derivazione territoriale,;
- f) Le OO.SS. e l'Associazione Datoriale firmatarie del presente accordo, nelle loro derivazioni territoriali, durante la consultazione sindacale verificano i motivi della crisi aziendale e l'impossibilità di ricorrere ad altri strumenti per farvi fronte;
- g) al termine della consultazione, sarà redatto apposito verbale secondo il modello allegato, che sarà accluso all'istanza di Cig in deroga da presentare agli organi preposti e depositato ai fini di monitoraggio presso l'ente bilaterale;
- h) in caso di mancato raggiungimento di accordo, le parti daranno atto in apposita nota del corretto esperimento della procedura di consultazione prevista dal presente accordo

### **Interventi degli enti bilaterali**

Fatto salvo quanto previsto al punto 5 delle premesse in materia di interventi integrativi degli enti bilaterali, considerato che la bilateralità per il settore terziario in Veneto è costituita su base territoriale, con specifici accordi territoriali potranno essere individuati contributi alle aziende o forme di sostegno al reddito per i dipendenti destinatari di provvedimento di cig in deroga.

### **Norma transitoria**

Le parti concordano di impegnarsi ad incontrarsi, non appena intervengano disposizioni contrattuali o normative, per valutare la necessità e l'opportunità di introdurre correttivi al presente accordo



## Durata e ambito di applicazione

Il presente accordo sarà oggetto di verifica entro il 30 Novembre 2013, entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 e avrà validità, salvo disdetta espressa delle parti stipulanti, fino al 31 dicembre 2013.

L'intesa qui raggiunta si applica a tutte le imprese aderenti al sistema di rappresentanza Confcommercio e/o ai sistemi bilaterali di cui sono parti i sottoscrittori del presente accordo nelle loro derivazioni territoriali.

Letto, firmato e sottoscritto



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL



CONFCOMMERCIO VENETO



CONF TURISMO VENETO